Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SALVATORE SICA
Seduta del 16/12/2025

FATTO

Il ricorrente riferisce di aver richiesto all'intermediario, in data 09.06.2025, l'accredito sul proprio conto corrente dell'importo di € 2.000,00 indicato su un assegno bancario sottoscritto dal padre per esigenze familiari ed afferma che alla data di presentazione del ricorso (02.05.2025) l'importo non era ancora disponibile. Si rivolge all'Arbitro per ottenere l'accredito della somma e il risarcimento del danno.
L'intermediario, costituitosi, eccepisce l'inammissibilità del ricorso poiché presentato prima del decorso del termine per il riscontro al reclamo. Nel merito, afferma che l'assegno bancario oggetto della controversia è stato regolato per il pagamento in "dematerializzazione" tramite la procedura *Check Image Truncation*. Più precisamente, osserva che per la lavorazione è stata adottata la procedura di *back-up* e che, non essendo mai pervenuta la materialità del titolo, è stata avviata la procedura di incasso bonario, con conseguente prenotazione sul rapporto di versamento dell'importo indicato sul titolo. Rappresenta poi che la disponibilità degli importi relativi agli assegni negoziati è subordinata alla clausola salvo buon fine e che, nel caso in esame, il traente non ha autorizzato l'incasso bonario; di conseguenza, l'assegno è stato inviato presso un altro Ufficio della resistente per la restituzione al cliente.
Ritiene infondata la richiesta risarcitoria e chiede che il ricorso sia respinto.

DIRITTO

Il Collegio deve preliminarmente disattendere l'eccezione sollevata dall'intermediario in ordine alla asserita inammissibilità del ricorso per il mancato rispetto dei termini, considerato che il reclamo, datato 27.06.2025, è stato riscontrato negativamente dalla resistente in data 30.06.2025.
La controversia ha ad oggetto il ritardo nell'accredito di un assegno bancario emesso in favore del ricorrente e versato in data 09.06.2025.
In proposito, l'intermediario ha affermato di aver adottato la procedura di *back-up*, senza, tuttavia, motivare siffatta scelta. La procedura adottata dalla resistente, com'è noto, costituisce una misura eccezionale e, secondo la Circolare ABI Serie Tecnica n. 12/2018, essa «deve avvenire soltanto se l'assegno non può essere correttamente digitalizzato dal negoziatore a causa del mancato rispetto dei

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

parametri di qualità previsti (controlli IQA). […] Le banche negoziatrici sono tenute ad adottare ogni utile presidio per garantire che il ricorso alla "soluzione di back-up" avvenga solo in casi da considerarsi eccezionali e cioè per difficoltà nella generazione delle immagini dovute ad un fenomeno di deterioramento o danneggiamento della materialità che rende impossibile la creazione di un'immagine valida. La "soluzione di back-up" non è quindi una soluzione cui possono ricorrere le banche in caso di indisponibilità o inadeguatezza delle apparecchiature in uso da parte della banca negoziatrice (o eventuale soggetto terzo cui il negoziatore abbia delegato l'attività di generazione dell'immagine)».
Nel caso che ci occupa, come già evidenziato, l'intermediario non ha fornito alcuna giustificazione in ordine alle ragioni per cui ha deciso di fare ricorso a tale misura, né ha fornito ulteriori elementi in merito all'eventuale assenza di parametri di qualità, limitandosi a rappresentare la mancata materialità del titolo.
Ne segue che, alla luce della giurisprudenza arbitrale, questo Collegio ritiene di dover stigmatizzare il comportamento dell'intermediario per non aver adottato la procedura ordinaria di negoziazione del titolo (cfr. Collegio Roma, decisione n. 6482/2025; Collegio Milano, decisione n. 25766/2019).
Pertanto, considerato che, nel frattempo, il traente non ha autorizzato il pagamento bonario dell'assegno e non è noto se il cliente abbia acquisito la materialità del titolo, il Collegio, nel valutare la domanda del ricorrente, riconosce in suo favore l'importo di € 200,00 quale risarcimento per il pregiudizio subito per il ritardo nella procedura di negoziazione e per la mancata adozione della procedura ordinaria.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario per mancata adozione della procedura ordinaria di incasso dell'assegno bancario. Per l'effetto dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 200,00 a titolo di risarcimento del danno liquidato in via equitativa.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE